

ZIPA

CONSORZIO
ZONE
IMPRENDITORIALI
PROVINCIA
ANCONA

IN LIQUIDAZIONE

ORIGINALE

Ordinanza Commissario Liquidatore N.5 del 29/03/2023 Prot. N. 354

AREA ZIPA DI ANCONA – DITTA GIUSEPPE E GIOVANNI MAURO S.R.L. - AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' ALLE DITTE EASY YACHT SOLUTION S.R.L. E CONSORZIO STERRATORI AUTOTRASPORTATORI RAVENNATI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE IN SIGLA CON.S.A.R. SOC.COOP. CONS.

Ar

IN LIQUIDAZIONE

Ordinanza Commissario Liquidatore N. 5 del 29/03/2023 Prot. N. 354

AREA ZIPA DI ANCONA – DITTA GIUSEPPE E GIOVANNI MAURO S.R.L. - AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' ALLE DITTE EASY YACHT SOLUTION S.R.L. E CONSORZIO STERRATORI AUTOTRASPORTATORI RAVENNATI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE IN SIGLA CON.S.A.R. SOC.COOP. CONS.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Premesso:

- **che** con contratto di compravendita del 19/01/1978 , Rep. n. 104996/22546, registrato ad Ancona – Ufficio atti pubblici – il 21/02/1978 al n. 950 - a rogito Notaio Giorgio Sabatini di Ancona, il Consorzio per la Costruzione e la Gestione della Zona Ind.le annessa al Porto di Ancona (ora Consorzio ZIPA) vendeva alla ditta "Agenzia Marittima Anconitana – s.r.l." un lotto di terreno, distinto al Catasto Terreni del Comune di Ancona al F. 165 mapp. n. 36 di mq. 10.002 e mapp.n. 37 di mq. 178 nel compendio ZIPA di Ancona, per la realizzazione di un opificio industriale;
- **visto e richiamato** l'art. 5 co. f) – del citato contratto di compravendita del 19/01/1978 , Rep. n. 104996/22546, "la "Ditta" assume formale obbligo di non cedere o in qualsiasi modo sostituire a sé medesima, nel godimento del terreno compravenduto, persona, società, od Enti, anche per modifica di ragione o denominazione sociale, senza il preventivo consenso scritto del "Consorzio"; analogo consenso preventivo dovrà essere richiesto e riportato per eventuale mutamento della specie dell'attività industriale rispetto a quella indicata nella domanda di acquisto dell'area di terreno oggetto del presente atto;
- **che** con atto di fusione per incorporazione del 10/11/2016, Rep. n. 19484/14826, registrato ad Ancona in data 28/11/2016 al n. 9070 serie 1T, a rogito notaio Andrea Massei di Ancona, la società Agenzia Marittima Anconitana s.r.l. e la Società Rimorchiatori Anconitani s.r.l., venivano incorporate nella ditta Giuseppe e Giovanni Mauro s.r.l., con sede ad Ancona, via della Loggia nn. 4/6, con subentro di diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo immobiliare e non , delle rispettive società, in particolare dei beni immobiliari meglio di seguito indicati:
 - a) Catasto Fabbricati – Comune di Ancona – foglio 165 - mapp. 98 – Via E. Mattei snc, P.T- 1 ° - ZC 2, Categ. A/10 - classe 6° - vani 15 – superficie catastale mq. 1342 – Rend. Cat. € 6.662,29;
 - b) Catasto Terreni – Comune di Ancona – foglio 165, particelle:
 - 67, ente urbano – superf. catastale mq. 58, senza reddito;
 - 68, ente urbano – superf. catastale mq. 5, senza reddito;
 - 69, incolto prod., classe U – superf. catastale mq. 133, R.D. 0,01 – R.A. 0,01;
 - 70, incolto prod., classe U – superf. catastale mq. 32, R.D. 0,01 – R.A. 0,01;
- **che** con nota del 03/03/2023, acquisita al prot. ZIPA al n. 283 del 13/03/2023, integrata con note del 13/03/2023 prot. ZIPA n. 288 del 14/03/2023 e del 14/03/2023 prot. ZIPA n. 292 del 14/03/2023, la ditta Giuseppe e Giovanni Mauro s.r.l. con sede ad Ancona – via della Loggia 4/6, ha richiesto il benessere :
 - A) alla vendita dell'immobile di proprietà sito nel compendio ZIPA di Ancona, zona ZIPA, meglio individuato al Catasto Fabbricati e Terreni di detto Comune:

IN LIQUIDAZIONE

CATASTO FABBRICATI

Foglio	Mapp.	Via	PIANO	Z.C.	Categ.	Rend. €
165	168	E. Mattei 38 a	T-1	2	D/7	7516,00

CATASTO TERRENI

Foglio	Mapp.	Destinazione	Sup. Mq.
165	67	AREA	58
165	68	AREA	5

CATASTO TERRENI

Foglio	Mapp.	Qualità	Classe	Sup. mq.	R.D. €	R.A. €
165	69	Incolto prod.	U	133	0,01	0,01
165	70	Incolto prod.	U	32	0,01	0,01

al CONSORZIO STERRATORI AUTOTRASPORTATORI RAVENNATI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE IN SIGLA CON.S.A.R. SOC.COOP. CONS. con sede a Ravenna Via Vicoli, 93, avente come attività: A) trasporto di merci su strada c/terzi e c/proprio; B) demolizione di opere e di edifici, sistemazione di terreno, lavori in terra, di sterro e movimento terra in generale; C) sollevamento e trasporti speciali e/o eccezionali; D) commercio all'ingrosso di inertii, ghiaia, terra e sabbia; E) esercizio di ogni attività prevista dalla L.5 ottobre 1991 n. 317 e successive modificazioni ed integrazioni; f) attività di magazzinaggio e deposito, compreso lo stoccaggio di merci allo stato estero; attività di spedizione in genere; il carico e scarico di merci, il ritiro e la consegna da ferrovia; porti, aeroporti e luoghi di approdo in genere; esecuzione di tutti i servizi e di tutti i lavori connessi con le attività suddette, compreso il confezionamento, l'impacchettamento, la miscelazione, l'insacco di merci e materiali e la gestione di attività di facchinaggio e la gestione di raccordi ferroviari; g) esecuzione di lavori totali o parziali inerenti la costruzione di strade, ponti, autostrade, viadotti, ferrovie, linee tranviarie metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari;.....come si evince dalla documentazione presentata, vax (all. A1), planimetrie catastali (All. A2- A3), visure (All. A4- A5 - A6- A7 - A8), CDU (All. A9) ,documentazione per verifiche antimafia ai sensi del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i, visure C.C.I.A. delle società, atti di provenienza, atti costitutivi e statuti delle società venditrice e acquirente, dichiarazioni privacy ed attestazioni di avvenuto versamento delle spese istruttoria pratiche, come prevista dalla delibera del Consorzio n. 3867/2008);

- B) alla vendita dell'immobile di proprietà sito nel compendio ZIPA di Ancona, zona ZIPA, meglio individuato al Catasto Fabbricati di detto Comune:

CATASTO FABBRICATI

Foglio	Mapp.	Via	Sub.	Piano	Z.C.	Categ.	Rend. €
165	98	G. Mascino snc	4	Terra	2	D/7	5.035,06

alla ditta EASY YACHT SOLUTION S.R.L., con sede a Roma, Via Reno 30, avente come attività : 1) il commercio in proprio e per conto terzi, all'ingrosso ed al dettaglio, il commercio elettronico (c.d. e-commerce), le importazioni ed esportazioni nella CEE ed extra CEE, nonché la rappresentanza, con e/o senza deposito, di aeromobili, imbarcazioni, natanti, camper, ciclomotori, motocicli, biciclette anche elettriche, automobili, macchine industriali ed affini e di qualsiasi altro tipo di veicolo terrestre, aereo e marino, a motore e non, nonché dei relativi motori, accessori, pezzi di ricambio e materiali di consumo; 2) la locazione ed il noleggio, con e/o senza conducente e/o operatore di di aeromobili, imbarcazioni, natanti, camper, ciclomotori, motocicli, biciclette anche elettriche, automobili, macchine industriali ed affini e di qualsiasi altro tipo di veicolo terrestre, aereo e marino, a motore e non; 3) la riparazione, la revisione, il rimessaggio, il ricovero e la

IN LIQUIDAZIONE

custodia anche per conto terzi, dei prodotti di cui al punto 1); 4) il trasporto in proprio e/o per conto terzi dei prodotti di cui al punto 1); 5) la realizzazione e la produzione in proprio e per conto terzi dei prodotti di cui al punto 1);.....

come si evince dalla documentazione presentata, vax (All. A10), visura (All. A11), planimetrie catastali (All. A12 – A13), CDU (All. A14), documentazione per verifiche antimafia ai sensi del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i, visure C.C.I.A. della società, atto costitutivo e statuto della società acquirente, dichiarazioni privacy ;

- **che** il Consorzio ZIPA in data 15/03/2023 prot. ZIPA n. 303 ha provveduto a richiedere alla BDNA Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno la domanda di Comunicazione ai sensi dell'art. 91 del D. lgs. n 06/09/2011 e successive modifiche ed integrazioni nei confronti della società GIUSEPPE e GIOVANNI MAURO SRL;
- **preso atto** della nota prot. n PR_ANUTG_Ingresso_0030662-20230315 del 20/03/2023 della BDNA del Ministero dell'Interno, acquisita al prot. ZIPA al n. 354 del 29/03/2023 con la quale a carico della ditta GIUSEPPE E GIOVANNI MAURO SRL e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.l.g.s. n. 159/2011;
- **che** il CONSORZIO STERRATORI AUTOTRASPORTATORI RAVENNATI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE IN SIGLA CON.S.A.R. SOC.COOP. CONS. risulta iscritta nella White List istituita presso la Prefettura di Ravenna, giusta nota della Prefettura di Ravenna del 06/02/2023;
- **che** il Consorzio ZIPA in data 16/03/2023 prot. ZIPA n. 304 ha provveduto a richiedere alla BDNA Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno la domanda di Comunicazione ai sensi dell'art. 91 del D. lgs. n 06/09/2011 e successive modifiche ed integrazioni nei confronti della società EASY YACHT SOLUTION S.R.L.;
- **preso atto** della nota prot. n PR_ANUTG_Ingresso_0107150-20230316 del 16/03/2023 della BDNA del Ministero dell'Interno, acquisita al prot. ZIPA al n. 355 del 29/03/2023 con la quale a carico della ditta EASY YACHT SOLUTION SRL e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.l.g.s. n. 159/2011;
- **visto e richiamato** il regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento di attività produttive approvato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 3357 del 21/09/1999, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, tutte esecutive ai sensi di legge (All.B);
- **visto e richiamato** lo schema di contratto di vendita di immobili nell'ambito territoriale del Consorzio ZIPA approvato dal C.d.A. con propria deliberazione n. 3358 del 21/09/1999, integrato con deliberazione n. 3366 dell'08/10/1999, modificato con deliberazioni n° 3372 del 19/11/99 e n° 3719 del 07/10/2004, tutte esecutive ai sensi di legge (All. C);
- **preso atto** delle finalità delle operazioni di cui si chiede l'autorizzazione, fermo restando il rispetto degli obblighi imposti con il contratto di compravendita del 19/01/1978 , Rep. n. 104996/22546, registrato ad Ancona – Ufficio atti pubblici – il 21/02/1978 al n. 950 - a rogito Notaio Giorgio Sabatini di Ancona, ed in funzione a quanto previsto dal "Regolamento per l'assegnazione delle aree" (All. B) e dallo "schema di contratto tipo" approvati con le deliberazioni sopracitate, che la ditta "GIUSEPPE e GIOVANNI MAURO SRL" e il "CONSORZIO STERRATORI AUTOTRASPORTATORI RAVENNATI SOCIETA' "

IN LIQUIDAZIONE

COOPERATIVA CONSORTILE IN SIGLA "CON.S.A.R. SOC.COOP. CONS." e la società "GIUSEPPE E GIOVANNI MAURO SRL" e la "EASY YACHT SOLUTION S.R.L." si obbligheranno ad accettare e riportare nei rispettivi atti di compravendita, subordinatamente ai regolamenti comunali vigenti, in particolare per quanto riguarda la destinazione d'uso dell'immobile e quindi in sintonia con la destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. vigente del Comune di Ancona;

- **che** l'adozione del presente atto non contrasta con leggi o regolamenti, ordini e discipline e che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari da parte del Consorzio;
- **che** gli esiti della istruttoria tecnico-amministrativa condotta dagli uffici consortili – sulla base delle indicazioni risultanti dalle volontà espresse dalle parti interessate al perfezionamento dell'operazione nonché dei documenti depositati agli atti del Consorzio – rivelano la sussistenza dei presupposti per il rilascio della richiesta autorizzazione;
- **che** è necessario doversi dare al presente provvedimento immediata eseguibilità, stante l'urgenza manifestata dalle società interessate;
- **vista** la Legge Regionale n. 48 del 19/11/96 e lo Statuto consortile;
- **vista** la delibera della Giunta Regione Marche n. 1050 del 22/09/2014 e successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 191/PRES del 01/10/2014 con cui sono stati sciolti tutti gli organi del Consorzio e l'Ente è stato sottoposto a commissariamento;
- **vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 637 del 24.05.2021 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l'incarico di nuovo Commissario liquidatore – a far data dal giorno 1 giugno 2021 e fino al 31 maggio 2023 al fine di concludere l'attività commissariale – al sottoscritto Camillo Catana Vallemani;

DISPONE

- 1) **di approvare** le sopra estese premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto nonché quale apparato di motivazione a fondamento della presente parte dispositiva;
- 2) **di autorizzare**, per quanto di competenza, la ditta "GIUSEPPE e GIOVANNI MAURO SRL" con sede a Ancona, Via della Loggia, 4/6 a vendere:

A) gli immobili di proprietà siti nel compendio ZIPA di Ancona, meglio individuati a:

CATASTO FABBRICATI

Foglio	Mapp.	Via	PIANO	Z.C.	Categ.	Rend. €
165	168	E. Mattei 38 a	T-1	2	D/7	7516,00

CATASTO TERRENI

Foglio	Mapp.	Destinazione	Sup. Mq.
165	67	AREA	58
165	68	AREA	5

CATASTO TERRENI

Foglio	Mapp.	Qualità	Classe	Sup. mq.	R.D. €	R.A. €
165	69	Incolto prod.	U	133	0,01	0,01
165	70	Incolto prod.	U	32	0,01	0,01

IN LIQUIDAZIONE

al CONSORZIO STERRATORI AUTOTRASPORTATORI RAVENNATI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE IN SIGLA CON.S.A.R. SOC.COOP. CONS. con sede a Ravenna Via Vicoli, 93, avente l'attività di cui alle premesse, come si evince dalla documentazione presentata, vax (All. A1), planimetrie catastali (All. A2- A3), visure (All. A4- A5 -A6- A7 - A8), CDU (All. A9), allegate alla presente ordinanza e dalla documentazione allegata alla richiesta, subordinatamente alle normative comunali vigenti ed alla destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. vigente del Comune di Ancona;

B) gli immobili di proprietà siti nel compendio ZIPA di Ancona, meglio individuati a:

CATASTO FABBRICATI

Foglio	Mapp.	Via	Sub.	Piano	Z.C.	Categ.	Rend. €
165	98	G. Mascino snc	4	Terra	2	D/7	5.035,06

alla ditta EASY YACHT SOLUTION S.R.L., con sede a Roma, Via Reno 30, avente come l'attività di cui alle premesse, come si evince dalla documentazione presentata, vax (All. A10), visura (All. A11), planimetrie catastali (All. A12-A13), CDU (All. A14), allegate alla presente ordinanza e dalla documentazione allegata alla richiesta, subordinatamente alle normative comunali vigenti ed alla destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. vigente del Comune di Ancona;


- 3) **di determinare** – ancora conseguentemente ed ulteriormente per l'effetto – che nulla osta, pertanto, alla vendita del compendio immobiliare in oggetto, come definito nel punto di dispositivo che precede e nelle premesse sopra estese;
- 4) **di precisare** che la presente autorizzazione – e la determinazione di nulla osta alla medesima sottesa – è rilasciata esclusivamente in relazione ed ai fini delle attribuzioni e prerogative istituzionali di questo Consorzio e comunque sulla base dei soli elementi istruttori resi disponibili;
- 5) **di stabilire** che la presente autorizzazione è subordinata alla riproposizione e quindi all'inserimento nel testo contrattuale delle clausole limitative della circolazione del bene, come indicato nelle sopra estese premesse;
- 6) **di confermare**, pertanto, tutte le clausole ed i vincoli preesistenti contenuti nel citato contratto di compravendita del 19/01/1978, Rep. n. 104996/22546, registrato ad Ancona – Ufficio atti pubblici – il 21/02/1978 al n. 950 - a rogito Notaio Giorgio Sabatini di Ancona in quanto compatibili con la situazione attuale, con particolare riferimento alla destinazione d'uso dell'immobile e subordinatamente alle eventuali prescrizioni ed autorizzazioni comunali vigenti e nel rispetto del " *Regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento delle attività produttive*", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3357 del 21/09/99, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, tutte esecutive ai sensi di legge, (All. B) che dovranno essere accettate in toto dalle ditte acquirenti, e dello schema di contratto tipo di compravendita approvato dal C.d.A. con propria deliberazione n. 3358 del 21/09/1999, integrato con deliberazione n. 3366 dell'08/10/1999, modificato con deliberazioni n° 3372 del 19/11/99 e n° 3719 del 07/10/2004, tutte esecutive ai sensi di legge (All. C);
- 7) **di prescrivere** – ai fini di efficacia della presente autorizzazione e sotto comminatoria di opposta inefficacia in difetto e ferma rimanendo l'eventuale iniziativa di revoca da parte di questo Consorzio – che: a1) la società "GIUSEPPE E GIOVANNI MAURO SRL" e il "CONSORZIO STERRATORI

Alc. Al.

Direzione Provinciale di Ancona Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DANILLO MENGONI

S=4829300

F-2097700



Comune (AN) ANCONA
Foglio 165 Svl. Z

Scala originale 1:1000
Dimensione cornice: 580 000 x 276 000 metri

26-Jan-2023 17:46:22
Protocollo pratica F459011/2023

Vis. tel. 0.90 euro

a.

ALL A2)

Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Ancona

Dichiarazione protocollo n. AN0019319 del 02/03/2023

Comune di Ancona

Via Enrico Mattei

civ. 38A

Identificativi Catastali:

Sezione:
Foglio: 165
Particella: 168
Subalterno:


Compilata da:
Rosa Lapi Alice
Iscritto all'albo:
Ingegneri

Prov. Ancona


N. 2868

Planimetria
Scheda n. 2 Scala 1:200


PIANO PRIMO



PIANO TERRA



Catasto dei Fabbricati - Situazione al 06/03/2023 - Comune di ANCONA(AZ71) - < Foglio 165 - Particella 168 - Subalterno >
VIA ENRICO MATTEI n. 38A Piano T-1




Ultima planimetria: in atti

Data: 06/03/2023 - n. T74319 - Richiedente: SBTSFN53M23F697E

Totale schede: 2 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

AU 13)



Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio provinciale di
 Ancona


Dichiarazione protocollata n. AN0019519 del 02/03/2023
 Comune di Ancona
 Via Massimo Mattei
 civ. 38A

Identificativi Catastrali:
 Sezione:
 Topico: 165
 Particella: 168
 Subalterno:
 M. 288A

Ultima planimetria in atti
 Data: 06/03/2023
 Totale schede: 1

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 06/03/2023 - Comune di ANCONA (AN2711) - s. Foglio 165 - Particella 168 - Subalterno 288 -
 VIA ENRICO MATTEI n. 38A Piano T-1

Q



Direzione Provinciale di Ancona
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 03/03/2023
Ora: 10:51:16
Numero Pratica: T88899/2023
Pag: 1 - Segue

1114)

Catasto fabbricati
Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 03/03/2023



Immobile di catasto fabbricati



Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 03/03/2023

Dati identificativi: Comune di ANCONA (A271) (AN)

Foglio 165 Particella 168

Classamento:

Rendita: Euro 7.516,06

Zona censuaria 2,

Categoria D/7^a)

Indirizzo: VIA ENRICO MATTEI n. 38A Piano T-1

Ultimo atto di aggiornamento: FRAZIONAMENTO E FUSIONE del 02/03/2023 Pratica n. AN0019519 in atti dal 03/03/2023 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.914016.02/03/2023 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 19519.1/2023)

Annotazioni: Classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)

> **Dati identificativi**

Comune di ANCONA (A271) (AN)

Foglio 165 Particella 168

FRAZIONAMENTO E FUSIONE del 02/03/2023 Pratica n. AN0019519 in atti dal 03/03/2023 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 19519.1/2023)

Particelle corrispondenti al catasto terreni

Comune di ANCONA (A271) (AN)

Foglio 165 Particella 168

> **Indirizzo**

VIA ENRICO MATTEI n. 38A Piano T-1

FRAZIONAMENTO E FUSIONE del 02/03/2023 Pratica n. AN0019519 in atti dal 03/03/2023 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.91401-6.02/03/2023 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 19519.1/2023)

Q

Direzione Provinciale di Ancona
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 03/03/2023
Ora: 10:51:16
Numero Pratica: T88899/2023
Pag: 2 - Fine

> Dati di classamento

Rendita: Euro 7.516,06
Zona censuaria 2,
Categoria D/7^a)

FRAZIONAMENTO E FUSIONE del 02/03/2023 Pratica n. AN0019519 in atti dal 03/03/2023 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.914016.02/03/2023 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 19519.1/2023)

Annotazioni: Classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)

> Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1

> 1. GIUSEPPE E GIOVANNI MAURO - S.R.L.
(CF 02090970423)
Sede in ANCONA (AN)
Diritto di: Proprieta' per 1/1 (deriva dall'atto 1)

1. FRAZIONAMENTO E FUSIONE del 02/03/2023 Pratica n. AN0019519 in atti dal 03/03/2023 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.914016.02/03/2023 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 19519.1/2023)


Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0,90

Legenda

a) D/7: Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attivita' industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni





Direzione Provinciale di Ancona
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

DATA: 13/12/2022
ORA: 09:30:55
NUMERO PRATICA: T73579/2022
Pag: 1 - Fine

ALLAS)

Catasto terreni
Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 13/12/2022



Immobile di catasto terreni



Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 13/12/2022

Dati identificativi: Comune di ANCONA (A271) (AN)
Foglio 165 Particella 67
Classamento:

Particella con destinazione: AREA
Superficie: 58 m²

Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE D'UFFICIO del 28/10/2020 Pratica n. AN0068313 in atti dal 28/10/2020 ATTIVITA' DI BONIFICA BANCA DATI (n. 3749.1/2020)

> **Dati identificativi**

Comune di ANCONA (A271) (AN)
Foglio 165 Particella 67

Accessori comuni ad entità rurali ed urbane - Partita speciale 2

FRAZIONAMENTO del 06/11/2000 Pratica n. 415788
in atti dal 06/11/2000 (n. 1173.1/1997)

> **Dati di classamento**


Particella con destinazione: AREA
Superficie: 58 m²

VARIAZIONE D'UFFICIO del 28/10/2020 Pratica n. AN0068313 in atti dal 28/10/2020 ATTIVITA' DI BONIFICA BANCA DATI (n. 3749.1/2020)

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0,90

Q



Direzione Provinciale di Ancona
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

AC 46)
Data: 13/12/2022
Ora: 09:36:27
Numero Pratica: T77840/2022
Pag: 1 - Fine

Catasto terreni
Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 13/12/2022



Immobile di catasto terreni



Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 13/12/2022

Dati identificativi: Comune di ANCONA (A271) (AN)

Foglio 165 Particella 68

Classamento:

Particella con destinazione: AREA

Superficie: 5 m²

Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE D'UFFICIO del 28/10/2020 Pratica n. AN0068313 in atti dal 28/10/2020 ATTIVITA' DI BONIFICA BANCA DATI (n. 3749.1/2020)

> **Dati identificativi**

Comune di ANCONA (A271) (AN)

Foglio 165 Particella 68

Accessori comuni ad enti rurali ed urbani - Partita speciale 2

FRAZIONAMENTO del 06/11/2000 Pratica n. 415788
In atti dal 06/11/2000 (n. 1173.1/1997)

> **Dati di classamento**

Particella con destinazione: AREA

Superficie: 5 m²

VARIAZIONE D'UFFICIO del 28/10/2020 Pratica n. AN0068313 in atti dal 28/10/2020 ATTIVITA' DI BONIFICA BANCA DATI (n. 3749.1/2020)

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0,90

@



Direzione Provinciale di Ancona
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

DATA: 28/02/2023
ORA: 16:38:52
NUMERO PRATICA: T3-18011/2023
Pag: 1 - Segue

ALAT)

Catasto terreni
Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 28/02/2023



Immobile di catasto terreni



Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 28/02/2023

Dati identificativi: Comune di ANCONA (A271) (AN)

Foglio 165 Particella 69

Classamento:

Redditi: dominicale Euro 0,01

agrario Euro 0,01

Particella con qualità: INCOLT.PROD di classe U

Superficie: 133 m²

Ultimo atto di aggiornamento: RIORDINO FONDIARIO del 25/07/2007 Pratica n. AN0035220 in atti dal 22/02/2010 (n. 778.1/2010)

Annotazioni: VARIA PER RIORDINO FONDIARIO

> Dati identificativi

Comune di ANCONA (A271) (AN)

Foglio 165 Particella 69

FRAZIONAMENTO del 06/11/2000 Pratica n. 415788
in atti dal 06/11/2000 (n. 1173.1/1997)

> Dati di classamento

Redditi: dominicale Euro 0,01

agrario Euro 0,01

Particella con qualità: INCOLT PROD di classe U

Superficie: 133 m²

RIORDINO FONDIARIO del 25/07/2007 Pratica n.
AN0035220 in atti dal 22/02/2010 (n. 778.1/2010)
Annotazioni: VARIA PER RIORDINO FONDIARIO

> Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1


> 1. GIUSEPPE E GIOVANNI MAURO - S.R.L.
(CF 02090970423)

Sede in ANCONA (AN)

Diritto di: Proprietà per 1/1 (deriva dall'atto 1)

1. Atto del 10/11/2016 Pubblico ufficiale NOT.MASSEI
Sede ANCONA (AN) Repertorio n. 19484 - UU Sede
ANCONA (AN) Registrazione n. 9070 registrato in data
28/11/2016 - ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
Vollura n. 10127.1/2016 - Pratica n. AN0120705 in atti
dal 14/12/2016

a



Direzione Provinciale di Ancona
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

DATA
Data: 28/02/2023
Ora: 16:38:52
Numero Pratica: T348-011/2023
Pag: 2 - Fine

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0,90

Q

Catasto terreni
Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 28/02/2023



Immobile di catasto terreni



Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 28/02/2023

Dati identificativi: Comune di ANCONA (A271) (AN)

Foglio 165 Particella 70

Classamento:

Redditi: dominicale Euro 0,01

agrario Euro 0,01

Particella con qualità: INCOLT PROD di classe U

Superficie: 32 m²

Ultimo atto di aggiornamento: RIORDINO FONDIARIO del 25/07/2007 Pratica n. AN0035220 in atti dal 22/02/2010 (n. 778.1/2010)

Annotazioni: VARIA PER RIORDINO FONDIARIO

> **Dati identificativi**

Comune di ANCONA (A271) (AN)

Foglio 165 Particella 70

FRAZIONAMENTO del 06/11/2000 Pratica n. 415788
in atti dal 06/11/2000 (n. 1173.1/1997)

> **Dati di classamento**

Redditi: dominicale Euro 0,01

agrario Euro 0,01

Particella con qualità: INCOLT PROD di classe U

Superficie: 32 m²

RIORDINO FONDIARIO del 25/07/2007 Pratica n.
AN0035220 in atti dal 22/02/2010 (n. 778.1/2010).
Annotazioni: VARIA PER RIORDINO FONDIARIO


> **Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1**

> 1. GIUSEPPE E GIOVANNI MAURO - S.R.L.
(CF 02090970423)

Sede in ANCONA (AN)

Diritto di: Proprieta' per 1/1 (deriva dall'atto 1)

1. Atto del 10/11/2016 Pubblico ufficiale NOT.MASSEI
Sede ANCONA (AN) Repertorio n. 19484 - UU Sede
ANCONA (AN) Registrazione n. 9070 registrato in data
28/11/2016 - ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
Voltura n. 10127.1/2016 - Pratica n. AN0120705 in atti
dal 14/12/2016



Alc 18)

Direzione Provinciale di Ancona
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 28/02/2023
Ora: 16:39:25
Numero Pratica: T348-432/2023
Pag: 2 - Fine

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0,90

Q



Rif: 40771 del 03/03/2023
Prot. n° 42111 del 07/03/2023

Marca da bollo: identificativo n. 01211576477121

**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
ART.30 D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N° 380**

Vista la domanda presentata dal Sig. ROSA LAPI ALICE
Visto l'art. 30, comma secondo del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380;
Visto il Piano Regolatore Generale vigente approvato con Delibera Giunta Regionale n° 58-41 del 28/12/1993* e successiva Variante per i Nuclei Frazionali ed il Territorio Extraurbano in adeguamento al P.P.A.R. approvata con Delibera Consiglio Provinciale n° 54 del 02/04/1998;

SI CERTIFICA

La destinazione urbanistica delle aree distinte al Catasto Terreni del Comune di Ancona al

FOGLIO	MAPPALE
0165	168, 67, 68, 69, 70

Particella 168

area aerea: Area Elevato Rischio Crisi Ambientale (ex DACR n° 305/2000)
Zone Territoriali Omogenee: ZONA D
PRG-Zonizzazione: produzione di beni e servizi (art. 10 n.t.a. var. in ambito portuale)
PRG-Zona Tessuto Omogeneo: ZT26 art. 65

Particella 67, 68, 69, 70

area aerea: Area Elevato Rischio Crisi Ambientale (ex DACR n° 305/2000)
Zone Territoriali Omogenee: ZONA F
PRG-Zonizzazione: viabilità (art. 16 n.t.a. var. in ambito portuale)
PRG-Zona Tessuto Omogeneo: ZT26 art. 65

Le aree ricadono all'interno del perimetro A.E.R.C.A. Deliberazione Amministrativa Consiglio Regionale n. 305 del 01/03/2000.

Sulle aree non sono presenti vincoli paesaggistici

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi

(laumar)

Ancona, (data firma digitale)

Arch. Claudio Centanni


Dirigente SUI Edilizia Residenziale
Privata, Commercio, Patrimonio
COMUNE DI ANCONA
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate il sostituisce il testo cartaceo e
la firma autografa.

Alc A 10)

Direzione Provinciale di Ancona Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DANILLO MENCONI

N-1629300

E-2397700



Comune: (AN) ANCONA
Foglio: 165 Svi 2

Scala originale: 1:1000
Dimensione cartacea: 300 000 x 276 000 metri

26-Jan-2023 17:16:22
Protocollo pratica: T459011/2023

Vis. tel. (0 90 euro)

Direzione Provinciale di Ancona
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 03/03/2023
Ora: 10:50:30
Numero Pratica: T88370/2023
Pag: 1 - Segue

Catasto fabbricati
Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 03/03/2023



Immobile di catasto fabbricati



Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 03/03/2023

Dati identificativi: Comune di ANCONA (A271) (AN)

Foglio 165 Particella 98 Subalterno 4

Classamento:

Rendita: Euro 5.035,06

Zona censuaria 2,

Categoria D/7^a.

Indirizzo: VIA GIANCARLO MASCINO n. SNC Piano T

Ultimo atto di aggiornamento: FRAZIONAMENTO E FUSIONE del 02/03/2023 Pratica n. AN0019519 in atti dal 03/03/2023 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.914016.02/03/2023 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 19519.1/2023)

Annotazioni: Classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)

> **Dati identificativi**

Comune di ANCONA (A271) (AN)
Foglio 165 Particella 98 Subalterno 4

FRAZIONAMENTO E FUSIONE del 02/03/2023 Pratica n. AN0019519 in atti dal 03/03/2023 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 19519.1/2023)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di ANCONA (A271) (AN)
Foglio 165 Particella 98

> **Indirizzo**

VIA GIANCARLO MASCINO n. SNC Piano T

FRAZIONAMENTO E FUSIONE del 02/03/2023 Pratica n. AN0019519 in atti dal 03/03/2023 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.914016.02/03/2023 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 19519.1/2023)

Q

Direzione Provinciale di Ancona
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 03/03/2023
Ora: 10:50:30
Numero Pratica: T88370/2023
Pag: 2 - Fine

> **Dati di classamento**

Rendita: Euro 5.035,06
Zona-censuaria 2,
Categoria D/7^a)

FRAZIONAMENTO E FUSIONE del 02/03/2023 Pratica n. AN0019519 in atti dal 03/03/2023 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.91401-6.02/03/2023 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 19519.1/2023)

Annotazioni: Classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)

> **Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1**

> 1. GIUSEPPE E GIOVANNI MAURO - S.R.L.
(CF. 02090970423)
Sede in ANCONA (AN)
Diritto di: Proprietà per 1/1 (deriva dall'atto 1)

1. FRAZIONAMENTO E FUSIONE del 02/03/2023 Pratica n. AN0019519 in atti dal 03/03/2023 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.914016.02/03/2023 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 19519.1/2023)

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0,90

Legenda

a) D/7: Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni



MLA 12)

Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Ancona

Dichiarazione protocollo n. AN0019519 del 02/03/2023

Comune di Ancona

Via Giancarlo Mascino

civ. SNC

Identificativi Catastali:

Sezione:

Foglio: 165

Particella: 98

Subalterno: 4

Compilata da:

Rosa Lapi Alice

Iscritto all'albo:
Ingegneri

Prov. Ancona


N. 2868

Planimetria

Scheda n. 2

Scala 1:200

PIANO TERRA



DEPOSITO

Hmin=6.50m

Hmax=7.30m

Hmin=8.50m

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 07/03/2023 - Comune di ANCONA(A271) - < Foglio 165 - Particella 98 - Subalterno 4 >
VIA GIANCARLO MASCINO n. SNC Piano T

Stessa planimetria in atti



Q


AL 113)

Agencia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio provinciale di
Ancona

Dichiarazione protocollo n. AN0019519 del 02/03/2023
Comune di Ancona
Via Giancarlo Mascino
p.47 - ESC

Identificativi Catastrali:
Sezione: 665
Foglio: 265
Particella: 98
Subalterno: 4
M.2368
Comune di:
Rosa Lori Aliv
Insediato all'alber:
Ingegneri
Prov. Ancona

PIANO TERRA (CORTE ESCLUSIVA)



Ultima planimetrica in atti

Data: 07/03/2023 - n. T184599 - Richiedente: SBTSFN53M23F697E
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Catasto del Fabbricati - Situazione al 07/03/2023 - Comune di ANCONA (AN) - Foglio 165 - Particella 98 - Subalterno 4 s
Ufficio di
VIA GIANCARLO MASCINO n. SNC Piano T

Handwritten signature or mark.



Rif:40751 del 03/03/2023
Prot. n° 42150 del 07/03/2023

Marca da bollo: identificativo n. 01211576475094

**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
ART.30 D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N° 380**

Vista la domanda presentata dal Sig. ROSA LAPI ALICE
Visto l'art. 30, comma secondo del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380;
Visto il Piano Regolatore Generale vigente approvato con Delibera Giunta Regionale n° 58/41 del 28/12/1993* e successiva Variante per i Nuclei Frazionali ed il Territorio Extraurbano in adeguamento al P.P.A.R. approvata con Delibera Consiglio Provinciale n° 54 del 02/04/1998;

SI CERTIFICA

La destinazione urbanistica delle aree distinte al Catasto Terreni del Comune di Ancona al

FOGLIO	MAPPALE
0165	98

area aerea: Area Elevato Rischio Crisi Ambientale (ex DACR n°305/2000)
Zone Territoriali Omogenee: ZONA D
PRG-Zonizzazione: produzione di beni e servizi (art. 10 n.t.a. var. in ambito portuale)
PRG-Zona Tessuto Omogeneo: ZT26 art. 65
Le aree ricadono all'interno del perimetro A.E.R.C.A. Deliberazione Amministrativa Consiglio Regionale n. 305 del 01/03/2000.

Sulle aree non sono presenti vincoli paesaggistici

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi

(laumar)

Ancona, (data firma digitale)

Arch. Claudio Centanni
Dirigente SUI Edilizia Residenziale
Privata, Commercio, Patrimonio
COMUNE DI ANCONA
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate il sostituisce il testo cartaceo e
la firma autografa.

Q

Al. B)

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, LA VENDITA E LA CONCESSIONE ALLE IMPRESE DI
IMMOBILI PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**Articolo 1
(ambito oggettivo del regolamento)**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure di assegnazione, vendita, locazione degli immobili destinati ad insediamenti produttivi, a servizi, ad attività del settore terziario nonché ad ogni altra attività conforme alle esigenze ed all'utilità dell'ambito territoriale del Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia di Ancona (Z.I.P.A.), ai sensi degli artt. 50 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, 36, comma 5° della l. 5 ottobre 1991 n. 317, 5, comma 2°, lett. f) ed h) della legge regionale Marche 19 novembre 1996 n. 48 e di ogni altra disposizione in materia eventualmente sopravvenuta.
2. Il presente regolamento disciplina altresì le procedure per l'insediamento, a qualsiasi titolo, di attività imprenditoriali nell'ambito territoriale del Consorzio.

**Articolo 2
(Individuazione e scelta delle localizzazioni)**

1. L'individuazione e la scelta delle localizzazioni nell'ambito degli agglomerati industriali del Consorzio spettano al Consorzio medesimo ai sensi dell'art. 36, comma 5° della legge 5 ottobre 1991 n. 317.
2. Tale individuazione avviene, anche tenendo conto delle istanze dei richiedenti, sulla base dei seguenti parametri:
 - a) prescrizioni e limitazioni degli strumenti urbanistici degli enti locali e degli strumenti urbanistici consortili;
 - b) disponibilità attuale di immobili e necessità di ricorrere alle procedure espropriative;
 - c) disponibilità e caratteristiche delle opere infrastrutturali esistenti o programmate;
 - d) caratteristiche delle iniziative imprenditoriali oggetto di istanza e loro incidenza sugli insediamenti esistenti o su quelli programmati, fermo restando l'obbligo di preventiva valutazione dell'impatto ambientale delle iniziative medesime e di ogni altra esigenza correlata alla tutela dall'inquinamento dei suoli e delle acque nonché alla eventuale bonifica dei suoli.

**Articolo 3
(localizzazione degli insediamenti)**

1. Le iniziative di cui all'articolo 1 possono essere localizzate su immobili:
 - a) già in proprietà del Consorzio;
 - b) che il Consorzio deve ancora acquisire;
 - c) di proprietà delle ditte che intendono realizzare le iniziative;
 - d) di proprietà di terzi che le ditte promotrici dell'iniziativa intendono acquisire.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, lett. b), l'assegnazione è subordinata al perfezionamento dell'acquisto dell'immobile in capo al

MLB)

Consorzio, escluso ogni diritto a risarcimenti e/o indennizzi nel caso di mancato perfezionamento dell'acquisto medesimo.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1°, lett.d), la disponibilità degli immobili, da intendersi come titolarità della proprietà o di altro diritto reale di godimento sui medesimi, deve sussistere al momento del perfezionamento dell'istruttoria sull'istanza di assegnazione.

Articolo 4 (vendita degli immobili)

1. Gli immobili di cui all'articolo 3, comma 1°, lettere a) e b), sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della stipula della compravendita e così come pervenuti al Consorzio in forza dei rispettivi titoli di provenienza, sulla base di uno schema tipo di contratto approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, salvo eventuali modifiche che potranno essere apportate al predetto schema in presenza di situazioni specifiche.
2. Nella domanda di assegnazione gli interessati devono, previa esatta localizzazione dell'immobile, fornire preventivamente specifici elementi in ordine all'impatto ambientale dell'insediamento oggetto dell'iniziativa, fermo restando l'obbligo di osservanza dell'art. 40, comma 1° della legge 22 febbraio 1994 n. 146, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e della legislazione regionale in materia.
3. Nella domanda di assegnazione gli interessati debbono altresì fornire specifiche indicazioni in ordine ai potenziali effetti inquinanti, sul suolo e sulle acque, dell'attività oggetto di iniziativa, impegnandosi comunque al rispetto della vigente normativa in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e di smaltimento dei rifiuti tra cui, non esaustivamente: il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il d.l. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, il D.P.R. 27 marzo 1992 n. 309, l'art. 3, commi 24° e seguenti della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ed ogni altra disposizione di legge o regolamento attuativa e/o modificativa, anche sopravvenuta.
4. Gli interessati debbono altresì impegnarsi, con la domanda di assegnazione, ad osservare le norme urbanistiche, tecniche ed igienico-sanitarie vigenti nel territorio del Comune nel quale ricade l'iniziativa, nonché la disciplina regolamentare del Consorzio inerente all'utilizzo di ogni servizio che il Consorzio stesso mette a disposizione delle infrastrutture ed iniziative imprenditoriali.
5. Nella domanda di assegnazione, inoltre, gli interessati debbono dare atto di avere preso visione degli immobili e che gli stessi sono idonei allo svolgimento dell'iniziativa sotto ogni profilo, compresi quelli igienici, sanitari ed ambientali e che è stata espletata – ove necessario – l'attività di bonifica da eventuali ordigni esplosivi e/o residuati bellici; in caso contrario, devono impegnarsi, a propria cura e spese e senza responsabilità del Consorzio, all'esecuzione di tale operazione prima della stipula della vendita.
6. Nella domanda dev'essere specificato se l'interessato intende procedere

Q

All B)

all'acquisto tramite contratti di *leasing*. In tal caso l'assegnazione avverrà nei confronti dell'istante e della società di *leasing* che dovranno assumere tutti gli impegni stabiliti dal presente regolamento, nonché l'impegno a riprodurre tali obblighi nei successivi, eventuali contratti stipulati con terzi. *Analoga procedura dovrà essere seguita qualora l'assegnatario intenda stipulare un contratto di leasing successivamente alla assegnazione e comunque prima della stipula.*

Articolo 5 (destinazione degli immobili)

1. Gli immobili di cui all'articolo 3, lett. a) e b), devono essere dall'acquirente destinati esclusivamente alla localizzazione di insediamenti produttivi, servizi, nonché di ogni altra attività contemplata all'articolo 1, e possono essere trasferiti ad imprenditori costituiti in forma individuale o associata.
2. L'atto di cessione deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'attività imprenditoriale da svolgere sull'immobile oggetto di trasferimento e l'impegno dell'acquirente di avviare l'attività entro il termine perentorio stabilito nell'atto di cessione;
 - b) l'impegno dell'acquirente a mantenere sull'immobile l'attività imprenditoriale iniziale, o altra conforme alle previsioni di cui al precedente articolo 1, per un periodo non inferiore a 20 anni dalla stipula. In caso di attività diversa da quella iniziale ma conforme alle previsioni di cui all'art. 1, l'avvio dell'attività medesima è comunque subordinato al preventivo assenso del Consorzio.
 - c) l'impegno dell'acquirente, in caso di vendita, locazione o costituzione sull'immobile di qualunque altro diritto di godimento a favore di terzi, ad acquisire il preventivo assenso da parte del Consorzio ed a riprodurre nel relativo contratto i medesimi impegni di cui alle precedenti lettere a) e b) e l'impegno del terzo all'osservanza degli obblighi di cui alla presente lett. c). L'acquirente è esonerato dagli impegni di cui alla presente lettera c) nel caso in cui il trasferimento in proprietà o in godimento a favore di terzi riguardi uffici e/o unità commerciali inseriti in complessi edilizi direzionali, intendendo come tali i complessi edilizi caratterizzati dalla presenza di parti e/o impianti comuni (a titolo esemplificativo scale, parcheggi, ascensori, impianti, dotazioni antincendio, autorimessa, etc.).
3. E' in facoltà del Consorzio effettuare controlli finalizzati a verificare l'adempimento degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
4. In caso di inadempimento da parte dell'assegnatario ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, il Consorzio può procedere alla risoluzione di diritto del contratto di vendita.
5. Se l'immobile è libero da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, la risoluzione, che deve essere preceduta da diffida a cessare dalla condotta inadempiente con assegnazione di un termine perentorio, ed i cui effetti decorrono automaticamente dal ricevimento, da parte dell'acquirente o del suo avente causa, della successiva comunicazione, da parte del Consorzio, dell'avvenuto inadempimento, implica l'immediato ritrasferimento dell'immobile in capo al Consorzio, che corrisponderà

all'acquirente o al suo avente causa il prezzo originario di vendita maggiorato degli interessi legali al tasso vigente nel periodo intercorso tra la vendita ed il verificarsi del fatto risolutivo, dedotta la penale da stabilirsi nel contratto, e salvo il maggior danno.

6. Se sull'immobile insistono manufatti, impianti o altre strutture di difficile rimozione, il Consorzio può valutare l'opportunità di acquisire anche tali manufatti qualora siano state presentate istanze per iniziative che ne consentano un utile reinvestimento. In tal caso, il Consorzio corrisponde all'acquirente o al suo avente causa il prezzo dei manufatti, stimato da tre arbitri, di cui il primo nominato dal Consorzio, il secondo dall'imprenditore ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.
7. Ove difetti la possibilità di effettuare un utile reinvestimento dei manufatti insistenti sull'immobile, gli effetti della risoluzione implicano l'immediato ritrasferimento della proprietà in capo al Consorzio, il quale può affidare l'assegnatario a provvedere alla rimozione dei manufatti entro un congruo termine, comunque non superiore a 24 mesi. Decorso tale termine, i manufatti sono acquisiti al patrimonio del Consorzio, escluso ogni diritto dell'assegnatario a compensi, risarcimenti e/o indennizzi. Solo qualora il Consorzio riutilizzi detti impianti, sarà corrisposto all'assegnatario il relativo prezzo determinato con le modalità di cui all'ultima parte del comma precedente.
8. Le suindicate cause di risoluzione non pregiudicano l'applicabilità al Consorzio dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, rispetto al quale costituiscono fattispecie alternative e/o aggiuntive.
9. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui il trasferimento in proprietà o in godimento a favore di terzi riguardi uffici e/o unità commerciali realizzate dal Consorzio ed inserite in complessi edilizi direzionali, intendendo come tali i complessi edilizi caratterizzati dalla presenza di parti e/o impianti comuni (a titolo esemplificativo scale, parcheggi, ascensori, impianti, dotazioni antincendio, autorimessa, etc..).

Articolo 6 (servitù)

1. Il Consorzio può riservarsi il diritto di costituire in ogni tempo a carico dell'immobile oggetto di trasferimento, e limitatamente alle parti di esso non occupate da insediamenti produttivi, anche ai sensi dell'art. 1029 c.c., soltanto le servitù, di volta in volta individuate, strettamente strumentali allo sviluppo ed al potenziamento infrastrutturale degli agglomerati imprenditoriali.
2. Ove il peso imposto ai sensi del comma precedente sia eccessivamente gravoso per l'attività imprenditoriale insediata sul fondo servente, all'assegnatario potrà riconoscersi il diritto alla corresponsione di un indennizzo omnicomprensivo.

All B)

Articolo 7
(Convenzioni)

1. E' in facoltà del Consorzio stipulare convenzioni con i proprietari degli immobili di cui alla lett. c) dell'articolo 3 e con gli imprenditori interessati ad avviare attività sugli immobili di cui alla successiva lettera d) dello stesso articolo.
2. Il contenuto di tali convenzioni sarà conforme, per quanto possibile, alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 8
(prezzo degli immobili)

1. Il prezzo di vendita degli immobili ed il canone per la locazione degli stessi è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consorzio per singole zone di ciascun agglomerato ovvero per singoli lotti o beni in ragione della loro ubicazione rispetto alle infrastrutture consortili, alle dimensioni, alle caratteristiche, alla destinazione urbanistica e ad ogni altro parametro di valutazione rilevante a giudizio del Consorzio.

Articolo 9
(domande)

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, per ottenere l'assegnazione di immobili o l'insediamento di iniziative imprenditoriali, anche in caso di ampliamento e/o variante, gli interessati devono presentare al Consorzio domanda scritta corredata dalla documentazione prevista dagli appositi modelli.
2. Le domande devono essere altresì corredate della ricevuta del versamento di una somma a titolo di contributo per spese di istruttoria, stabilita ed aggiornata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
3. Le domande sono esaminate dal Consorzio secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. L'ordine di esame delle domande può essere variato in presenza di gravi motivi di urgenza quale, a titolo non esaustivo, sfratto esecutivo, ovvero per consentire l'avvio di iniziative di particolare rilevanza per dimensioni dell'insediamento produttivo, tempi di realizzazione, tipologia di attività, esigenze occupazionali attuali o programmate; tali ragioni di priorità devono essere dall'interessato adeguatamente documentate all'atto della presentazione della domanda.

Articolo 10
(dell'assegnazione)

1. Il Consorzio, previa istruttoria dei competenti Uffici, decide sulle domande di assegnazione nei successivi sessanta giorni dalla avvenuta presentazione dell'istanza, dandone comunicazione agli interessati.
2. In sede di valutazione delle domande il Consorzio dovrà tenere conto di

Art. 63)

ogni modifica dei propri compiti e competenze eventualmente intervenuti nelle more, in ogni caso assumendo la decisione definitiva in coerenza con i programmi e le finalità istituzionali del Consorzio.

3. In caso di accoglimento della domanda, nella delibera di assegnazione dell'immobile deve indicarsi la data di stipula del contratto, previo versamento di un importo pari al 16,5% del prezzo a titolo di caparra confirmatoria, da effettuarsi da parte dell'assegnatario entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della disposta assegnazione, pena la decadenza dalla stessa.
4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della assegnazione, l'assegnatario dovrà versare un ulteriore importo pari al 16,5% del prezzo, pena la decadenza dall'assegnazione.
5. Il saldo dovrà avvenire, al massimo, contestualmente alla stipula del contratto.
6. L'assegnazione non è cedibile a terzi, pena la decadenza immediata.

Articolo 11
(locazione di immobili)

1. Il Consorzio, previa istruttoria dei competenti Uffici, decide sulle domande di locazione di immobili entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza, dandone comunicazione agli interessati.
2. L'istruttoria va in ogni caso condotta in conformità a quanto stabilito dal comma 2° del precedente articolo 10.
3. In caso di accoglimento della domanda, nella comunicazione devono essere indicati gli estremi identificativi dell'immobile, il canone complessivo, il termine per la stipula del contratto nonché l'invito all'interessato ad intervenire a detta stipula.

Articolo 12
(iniziative imprenditoriali su immobili non di proprietà consortile ubicati all'interno delle lottizzazioni consortili)

1. I proprietari di immobili occorrenti per la realizzazione dell'insediamento o di altre attività produttive ai sensi dell'articolo 1, devono presentare domanda al Consorzio ai sensi del precedente articolo 10.
2. Nella domanda deve indicarsi l'impegno dell'interessato a versare al Consorzio i contributi di urbanizzazione per le infrastrutture generali realizzate a cura del Consorzio medesimo.
3. L'ammontare del contributo è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il versamento del contributo va effettuato dopo l'accoglimento della domanda di utilizzo degli immobili, nei termini stabiliti dalla delibera di approvazione.
5. Il mancato versamento dei contributi entro il termine di cui al precedente comma 4° implica la decadenza del diritto dell'interessato alla realizzazione dell'iniziativa.

Q

Articolo 13
(deroghe)

ALB)

1. In casi di:
- a) comprovata ed estrema urgenza;
 - b) necessità di realizzare iniziative ed infrastrutture di particolare complessità e rilevanza, economica e tecnica;
 - c) necessità di conformare gli atti di assegnazione, vendita o locazione ad accordi e convenzioni intervenuti con i Comuni consorziati o con altri enti;
 - d) opportunità di indire procedure d'asta in relazione alla peculiarità del bene oggetto di procedura;
- il Consorzio, con delibera motivata, può derogare alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando l'obbligo di assicurare le finalità ed i programmi consortili.

Articolo 14
(norma finale)

- 1. Il Consorzio può stabilire particolari forme di incentivazione per il processo di sviluppo economico ed occupazionale nelle aree di sua competenza, anche in relazione agli oneri di manutenzione delle infrastrutture realizzate, ed anche in collaborazione con altri soggetti ed enti, consorziati e non.
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1° del presente articolo, l'assegnatario è tenuto ad accettare le pattuizioni ed ogni clausola, anche relativa agli oneri di manutenzione, contenuta nelle convenzioni stipulate dal Consorzio.

Q

due)

SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI VENDITA DI IMMOBILI
NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL CONSORZIO Z.I.P.A.

Premesso

- che, con provvedimento del, n., è stata disposta in favore della ditta (in appresso denominata "la Ditta") l'assegnazione del terreno ubicato in Comune di, distinto in catasto al fg., part., sub., con destinazione urbanistica, ricadente nell'ambito territoriale del Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia di Ancona (in appresso "il Consorzio") per la realizzazione della seguente iniziativa imprenditoriale:
- che la Ditta ha provveduto al versamento della caparra confirmatoria e della successiva quota del 16,5% del prezzo complessivo stabilito per il trasferimento del predetto immobile ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del regolamento per la assegnazione, la vendita e la concessione alle imprese di immobili e per l'insediamento di attività produttive (in appresso "il regolamento"), approvato dal Consorzio con delibera di del, n., che, allegato al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale e viene dalla Ditta sottoscritto in ogni sua pagina per accettazione, tutto ciò premesso tra il Consorzio e la Ditta si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno valore interpretativo.

Art. 2

Il Consorzio vende e trasferisce alla Ditta, che accetta, il terreno di sua proprietà ubicato in tenimento di, distinto in catasto al fg., part., sub. e meglio identificato nella allegata planimetria che è parte integrante del presente atto.

Q

Art. 3

Il terreno è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, pesi, oneri e servitù dei quali la Ditta dichiara con il presente atto di avere assunto piena conoscenza, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione, diritto e ragione anche per la presenza di vizi occulti, dei quali pure la Ditta dichiara di avere accertato l'inesistenza.

Art. 4

La Ditta conferma gli impegni, assunti nella domanda di assegnazione, di cui all'art. 4 del regolamento. In particolare la ditta dichiara e conferma l'impegno di osservare l'art. 40, comma 1° della legge 22 febbraio 1994 n. 16, del D.P.R. 12 aprile 1996 e della legislazione regionale in materia, nonché di osservare la vigente normativa in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e di smaltimento dei rifiuti tra cui, non esaustivamente: la legge 10 maggio 1976 n. 319, la legge 18 maggio 1989 n. 183, la legge 28 agosto 1989 n. 305, il D.P.R. 27 marzo 1992 n. 309, il d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, l'art. 3, commi 24° e seguenti della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ed ogni altra disposizione di legge o regolamentare attuativa e/o modificativa, anche sopravvenuta.

La Ditta si impegna inoltre ad osservare le norme urbanistiche, tecniche ed igienico-sanitarie vigenti nel territorio del Comune di nonché la disciplina regolamentare del Consorzio inerente all'utilizzo di ogni servizio che il Consorzio stesso mette a disposizione delle infrastrutture ed iniziative imprenditoriali.

La Ditta conferma di avere preso visione degli immobili e che gli stessi sono idonei allo svolgimento dell'iniziativa sotto ogni profilo, compresi quelli igienici, sanitari ed ambientali, e che gli immobili interessati dall'iniziativa sono stati resi oggetto di bonifica da eventuali ordigni esplosivi e/o residuati bellici (eventuale).

Art. 5

La Ditta si impegna a svolgere sul terreno oggetto di vendita la seguente attività imprenditoriale: e di avviarla entro il termine perentorio del Su richiesta della Ditta, il Consorzio può prorogare tale termine per un periodo non superiore a dodici mesi.

La Ditta si impegna a mantenere sull'immobile l'attività imprenditoriale iniziale, o altra conforme alle previsioni di cui all'art. 1 del regolamento, per un periodo non inferiore a 20 (venti) anni dalla stipula del presente atto. In caso di attività diversa da quella iniziale, ma conforme alle previsioni di cui all'art. 1 del regolamento, l'avvio dell'attività medesima è comunque subordinato al preventivo assenso esplicito del Consorzio, fermo restando l'obbligo di assicurare la conformità dell'attività alle finalità di sviluppo imprenditoriale perseguite dal Consorzio.

In caso di vendita, locazione o costituzione sull'immobile di qualunque altro diritto di godimento a favore di terzi, la Ditta si impegna ad acquisire il preventivo assenso da parte del Consorzio ed a riprodurre nel relativo contratto i medesimi impegni e patti di cui al presente articolo nonché dei successivi articoli 6, 7 e 8, compreso l'impegno del terzo acquirente di osservare, a sua volta, tutti i medesimi obblighi.

Art. 6

La proprietà e ogni altro diritto di godimento sui beni oggetto di trasferimento sui quali non sia stata avviata l'attività imprenditoriale di cui all'articolo 5 non sono cedibili, totalmente o parzialmente, sia da parte della Ditta che dai suoi aventi causa, per il periodo di tre anni decorrenti dalla assegnazione definitiva, salvo preventivo assenso esplicito da parte del Consorzio.

Analogo divieto, salvo preventivo assenso esplicito del Consorzio, vige nel caso di cessione di una quota del capitale sociale della Ditta superiore al 50%. La Ditta si impegna a riprodurre tale divieto negli eventuali atti di cessione stipulati con i terzi acquirenti.

La Ditta si impegna a comunicare al Consorzio la modifica della propria struttura e della propria ragione sociale,

mediante invio di lettera raccomandata A/R entro dieci giorni dalla intervenuta variazione.

Art. 7

Nei casi in cui sia previsto, a norma degli articoli 5 e 6, il preventivo assenso esplicito del Consorzio, le parti si danno reciprocamente atto che esso è condizionato alla preventiva assunzione dell'obbligo da parte della Ditta o dei suoi aventi causa a mantenere sull'immobile la permanente ed effettiva destinazione imprenditoriale, ai sensi dell'art. 1 del regolamento.

Art. 8

In caso di inadempimento da parte dell'assegnatario ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli artt. 5 e 6, il Consorzio può procedere alla risoluzione di diritto del presente contratto. Se l'immobile è libero da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, la risoluzione, i cui effetti decorrono automaticamente dal ricevimento, da parte della ditta o del suo avente causa, della comunicazione, da parte del Consorzio, dell'avvenuto inadempimento, implica l'immediato ritrasferimento della proprietà dell'immobile in capo al Consorzio, che corrisponderà all'acquirente o al suo avente causa il prezzo originario di vendita maggiorato degli interessi legali al tasso vigente nel periodo intercorso tra la vendita ed il verificarsi del fatto risolutivo, dedotta la penale che viene qui stabilita nella misura del 5% sul prezzo stabilito per l'acquisto dell'area pari a £. _____ ed Euro _____ salvo il maggior danno.

Se sull'immobile insistono manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, il Consorzio può valutare l'opportunità di acquisire anche tali manufatti qualora siano state presentate istanze per iniziative che ne consentano un utile reinvestimento. In tal caso, il Consorzio corrisponderà alla Ditta o ai suoi aventi causa il prezzo dei manufatti, stimato da tre arbitri, di cui il primo nominato dal Consorzio, il secondo dall'imprenditore ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale di Ancona.

Ove difetti la possibilità di effettuare un utile reinvestimento dei manufatti insistenti sull'immobile, gli effetti della risoluzione implicano l'immediato ritrasferimento della proprietà in capo al Consorzio, il quale può diffidare l'assegnatario a provvedere alla rimozione dei manufatti entro un congruo termine, comunque non superiore a 24 mesi.

Decorso tale termine il Consorzio provvederà a riconoscere alla ditta l'indennizzo relativo al terreno adottando i criteri di cui al precedente comma 2 mentre i manufatti sono acquisiti al patrimonio del Consorzio, escluso ogni diritto della Ditta o dei suoi aventi causa a compensi, risarcimenti e/o indennizzi eccezion fatta per l'ipotesi in cui il Consorzio riutilizzi detti impianti entro 12 mesi nel qual caso sarà corrisposto all'assegnatario il relativo prezzo determinato con le modalità di cui al precedente comma 2. Qualora il Consorzio, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportuno demolire i manufatti, in tutto o in parte, le spese relative saranno a carico della ditta e dei suoi aventi causa e saranno detratte dall'importo dell'indennizzo.

Qualora l'immobile - libero o meno da manufatti, impianti o altre strutture di difficile rimozione - sia gravato da finanziamenti ipotecari accessi dalla ditta, quest'ultima riconosce il diritto del Consorzio di estinguere direttamente nei confronti dell'istituto finanziatore, del quale rimangono salvi ed impregiudicati i relativi diritti acquisiti, la quota residua del predetto finanziamento, che sarà detratta dal prezzo dell'immobile come determinato ai sensi del secondo comma del presente articolo, se privo di sovrastanti costruzioni, impianti o strutture di qualsivoglia genere e del terzo comma del presente articolo se gravato da sovrastanti manufatti, impianti e strutture di qualsivoglia genere. La Ditta riconosce altresì il diritto del Consorzio di accollarsi l'onere del pagamento delle residue rate del finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore, anche in prospettiva di una adeguata ed utile riassegnazione e di detrarre altresì dal prezzo dell'immobile di cui ai suddetti 2° e 3° comma del presente articolo, dedotta in ogni caso la penale, e fatto comunque salvo il risarcimento di eventuale danno.

Le parti si danno reciprocamente atto che le suindicate cause di risoluzione del presente contratto non pregiudicano l'applicabilità dell'art.63 della legge 23 dicembre 1998 n.448,

rispetto al quale costituiscono fattispecie alternative e/o aggiuntive."

Art. 9

Qualunque impianto e manufatto strumentale all'attività imprenditoriale da svolgersi sull'immobile oggetto di vendita deve essere realizzato in conformità al quadro tecnico economico redatto in data _____ ed al progetto preliminare redatto in data _____ a firma del tecnico _____, entrambi depositati tra gli atti del consorzio che controfirmati dalle parti si intendono formare parte integrante e sostanziale del presente atto. La ditta si obbliga altresì ad inviare al consorzio copia conforme all'originale del titolo abilitativi di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari dell'edilizia, entro 10 gg. dall'avvenuto rilascio da parte del Comune interessato a mezzo raccomandata A.R. Eventuali varianti progettuali dovranno essere previamente approvate dal Consorzio.

Il ritardo nel rilascio di licenze, autorizzazioni e permessi, ivi incluso quello a costruire, ed ogni altro provvedimento necessario all'esecuzione del progetto non costituisce motivo di proroga del termine di avvio dell'attività di cui all'art. 5, salva la possibilità che il Consorzio conceda la proroga di cui al medesimo articolo. Parimenti tale ritardo non costituisce causa di pretesa di danni nei confronti del Consorzio.

Art. 10

Il Consorzio si riserva la facoltà di insediare su porzioni dell'area oggetto di vendita, non interessate dagli insediamenti strumentali all'attività imprenditoriale, servizi ed impianti, interrati e/o in superficie, e/o linee aeree comunque destinati a servire gli agglomerati industriali del Consorzio medesimo. All'uopo, s'intende costituita sin da oggi la relativa servitù perenne senza diritto alcuno della Ditta o di suoi aventi causa a corrispettivi o indennizzi, atteso che di tale peso le parti hanno già tenuto conto nella determinazione del prezzo.

Art. 11

In previsione della necessità di realizzare l'intera zona industriale ZIPA di cui il terreno oggetto di vendita è parte, e con riferimento al piano di lottizzazione approvato con delibera, il Consorzio si riserva la facoltà, e la Ditta accetta, di procedere ad ogni necessario adempimento di carattere tecnico ed amministrativo, anche ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del regolamento, il Consorzio si riserva la facoltà, e la Ditta accetta, di imporre specifiche servitù, anche ai sensi dell'art. 1029 c.c., di passaggio, di acquedotto, di scarico, di appoggio e di infissione di chiusa, di elettrodotto, di passaggio di linee di telecomunicazioni di qualsiasi tipo, purché strettamente strumentali allo sviluppo ed al potenziamento infrastrutturale degli agglomerati imprenditoriali. Ove il peso imposto sia eccessivamente gravoso per l'attività imprenditoriale insediata sul fondo servente, alla Ditta o ai suoi aventi causa è riconosciuto il diritto alla corresponsione di un indennizzo omnicomprensivo da determinarsi a cura del Consorzio.

Art. 12

Le pattuizioni di cui al presente contratto si applicano, ai sensi dell'art. 4, comma 6° del regolamento, anche nel caso di acquisto dell'immobile mediante contratto di *leasing*.

Art. 13

La Ditta dichiara di essere a perfetta conoscenza delle clausole contenute nella convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune di, in data, accettandone tutti gli effetti formali e sostanziali.

Art. 14

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento, la Ditta accetta sin d'ora, e s'impegna a far accettare ad eventuali suoi aventi causa, ogni deroga necessaria per conformare il presente contratto ad accordi e convenzioni intervenuti con i Comuni consorziati o con altri enti, fermo restando l'obbligo del Consorzio che le

MCC

deroghe siano disposte al fine esclusivo di assicurare le finalità ed i programmi consortili.

Ai sensi dell'art. 14 del regolamento, la Ditta accetta altresì, e s'impegna a far accettare a suoi eventuali aventi causa, tutti gli effetti scaturenti dalle determinazioni del Consorzio finalizzate a stabilire particolari forme di incentivazione per il processo di sviluppo economico ed occupazionale nelle aree di competenza consortile, anche in relazione agli oneri di manutenzione delle infrastrutture realizzate, ed anche in collaborazione con altri soggetti ed enti, consorziati e non.

Art. 15

Il prezzo di vendita dell'immobile oggetto del presente contratto è stabilito in Lit., pari ad Euro oltre IVA come per legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che tale prezzo è stato dalla Ditta integralmente corrisposto al momento della sottoscrizione del presente contratto. Del saldo il Consorzio qui rilascia ampia e formale quietanza.

Art. 16

Ogni controversia insorta in esecuzione del presente contratto sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri di cui uno nominato dal Consorzio, l'altro dalla Ditta o da suo avente causa, ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.

La sede dell'arbitrato sarà in Jesi e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il Consorzio Z.I.P.A.

La Ditta

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., la Ditta dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:

~~Art. 3 (rinuncia ad eccezioni su vizi, anche occulti, della cosa venduta) – Art. 5 (obbligo di mantenimento dell'attività imprenditoriale e limitazioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi) – Art. 6 (limitazione alla cedibilità di diritti reali e di godimento nonché di quote sociali) – Art. 7 (obbligo~~

@

(sic)

di mantenimento della destinazione imprenditoriale) – Art. 8 (risoluzione di diritto ed accollo delle spese di eliminazione manufatti da parte della Ditta) – Art. 9 (limitazione di responsabilità del Consorzio per diniego di permessi) – Art. 10 (rinuncia ad indennizzi) – Art. 12 (estensione dei patti ai contratti di *leasing*) – Art. 14 (limitazione della libertà contrattuale della Ditta nei rapporti con i terzi) – Art. 16 (clausola compromissoria)

IN LIQUIDAZIONE

AUTOTRASPORTATORI RAVENNATI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE IN SIGLA CON.S.A.R. SOC.COOP. CONS." e la società "GIUSEPPE E GIOVANNI MAURO SRL" e la società "EASY YACHT SOLUTION S.R.L.," dovranno sottoscrivere una dichiarazione da riportare nei rispettivi contratti di compravendita dei sopra richiamati immobili, con la quale confermino l'accettazione di tutte le clausole del regolamento ZIPA, approvato con deliberazione n. 3357 del 21/09/1999, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012 e ribadiscano testualmente gli impegni di cui agli articoli 5/6/7/8 dello schema di contratto tipo di compravendita (All. C) approvato dal C.d.A. con propria deliberazione n. 3358 del 21/09/1999, integrato con deliberazione n. 3366 dell'08/10/1999, modificato con deliberazioni n° 3372 del 19/11/99 e n° 3719 del 07/10/2004, tutte esecutive ai sensi di legge; per tutto quanto attiene alla specifica situazione così come rappresentata; **a1.1)** gli impegni dovranno avere come riferimento temporale la data di comunicazione del presente provvedimento esecutivo alla ditta interessata; **a1.1.1)** l'atto stipulato dovrà essere inviato a questo Consorzio in copia autentica, munito degli estremi di avvenuta registrazione, entro 6 mesi dalla stipula, pena la decadenza della presente ordinanza;

il tutto sotto la responsabilità del Notaio rogante e delle società interessate;

- 8) di comunicare** il presente nulla osta alle parti interessate previo inserimento nell'apposito registro delle ordinanze commissariali, ferma rimanendo ogni altra misura di pubblicità prevista dallo statuto, dai regolamenti ovvero dalla legge;
- 9) di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza segnalata dalle parti richiedenti l'autorizzazione.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
(Dott. Camillo Catana Vallemani)



Certifico che la presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio consortile, dal29/3/2023..... al13/04/2023..... e che contro la medesima non sono state prodotte opposizioni.

Jesi li,27/04/2023.....

**Il Commissario Liquidatore
(Dott. Camillo Catana Vallemani)**

Catana

Si attesta che il presente atto è immediatamente eseguibile

Jesi li,29/03/2023.....

**Il Commissario Liquidatore
(Dott. Camillo Catana Vallemani)**

Catana